

ALLEGATO "D" AL N. 860 REP.
AL N. 590 REC.



Alber

CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO
CAI - SEZIONE DI SCANDICCI
APS



adeguato al Dlgs 3 luglio 2017 n° 117

Codice del Terzo Settore

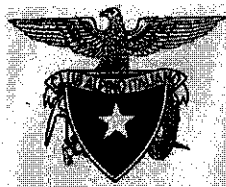


CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO
SEZIONE di SCANDICCI



INDICE SOMMARIO

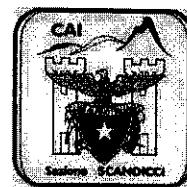
TITOLO I - NATURA, SCOPI.....	5
Art. 1 - Sede, denominazione e durata	5
Art. 2 - Natura	5
Art. 3 - Scopi e attività	5
Art. 4 - Locali sede	7
TITOLO II - SOCI	8
Art. 5 - Soci	8
Art. 6 - Ammissione	8
Art. 7 - Quota associativa	9
Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa	9
Art. 9 - Perdita della qualità di Socio.....	10
Art. 10 - Dimissioni	10
Art. 11 - Sanzioni disciplinari	10
Art. 12 - Ricorsi.....	10
TITOLO III - SEZIONE	11
Art. 13 - Organi della Sezione - Cariche Sociali - Libri	11
Art. 14 - Assemblea	12
Art. 15 - Convocazione	13
Art. 16 - Partecipazione	13
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea.....	13
Art. 18 - Deliberazioni.....	14
Art. 19 - Consiglio Direttivo - Composizione e funzioni	14
Art. 20 - Consiglio Direttivo - Durata e scioglimento.....	16



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 21 - Consiglio Direttivo - Partecipazione	16
Art. 22 - Modalità di convocazione - Conflitto interessi - Verbalì	16
Art. 23 - Compiti del Presidente	17
Art. 24 - Compiti del Tesoriere	18
Art. 25 - Compiti del Segretario	18
Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti - Organo di Controllo	18
TITOLO IV - CARICHE SOCIALI	20
Art. 27 - Condizioni di eleggibilità	20
TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	20
Art. 28 - Commissioni e Gruppi	20
Art. 29 - Scuole	21
TITOLO VI - PATRIMONIO	21
Art. 30 - Patrimonio	21
TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE	22
Art. 31 - Esercizio sociale	22
Art. 32 - Scioglimento	23
Art. 33 - Dipendenti, collaboratori e volontari	23
TITOLO VIII - CONTROVERSIE	24
Art. 34 - Tentativo di conciliazione	24
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali	25
Art. 36 - Entrata in vigore	25

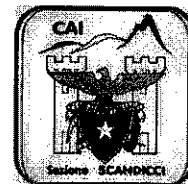




CLUB ALPINO ITALIANO

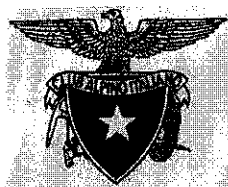
STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire

AD	Assemblea dei Delegati
ADR	Assemblea Regionale dei Delegati
APS	Associazione di Promozione Sociale
CAI	Club Alpino Italiano
CC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
CDC	Comitato Direttivo Centrale
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CRC	Collegio Revisori dei Conti
CTS	Codice Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117)
ODV	Organizzazione di Volontariato
ODC	Organo di Controllo
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTTO	Organi Tecnici Territoriali Operativi
OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi
CE	Comitato Elettorale
GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



TITOLO I - NATURA, SCOPI

Art. 1 - Sede, denominazione e durata

E' costituita, con sede legale in Scandicci, l'associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Scandicci" con denominazione "CAI - Sezione di Scandicci APS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, da ora in avanti indicata anche con il termine "Sezione".

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Regione Toscana.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

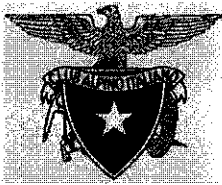
Art. 2 - Natura

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma prevalentemente volontaria.

Art. 3 - Scopi e attività

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per le attività in ambiente montano in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell'ambiente naturale in genere, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI

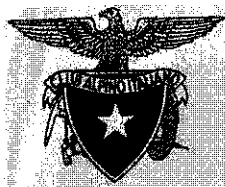


esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare la Sezione svolge le seguenti attività volte:

- alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere; alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con altre Sezioni e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite Scuole competenti in materia, e alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, speleologia e accompagnatori di escursionismo e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



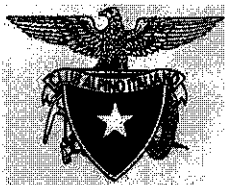
- alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 del CTS;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, cicloescursionistiche e ogni altra attività prevista dal CAI nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso e recupero di persone in stato di pericolo o vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;
- a provvedere alla sede dell'associazione;

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Sezione ha competenza esclusiva nell'intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino coll'attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nel caso di urgenza, del Presidente.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



TITOLO II - SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci Ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato a una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo e attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

L'attività dei soci è regolata dalle previsioni di cui all'art. 17 e 18 del CTS.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'esercizio corrente ha effetto per l'esercizio sociale successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo criteri non discriminatori o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà di cui all'Art.10 del Regolamento Generale CAI.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione (condizione risolutiva) e comunicarla agli interessati.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CD, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 - Quota associativa

Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota associativa di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare:

- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali

La quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale e il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, c. 3, Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione al socio per gli effetti dell'art. 9.

Non si può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata dell'iscrizione all'Associazione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde: per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare o per morte.

Art. 10 - Dimissioni

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Le dimissioni sono poi ratificate dall'Assemblea dei soci.

Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione, mentre per il CAI hanno effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

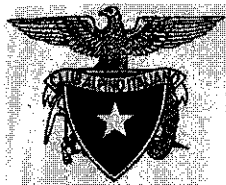
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti negli art. 19, 20 e 21 del Regolamento Disciplinare del CAI. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il provvedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

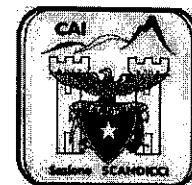
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III - SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione - Cariche Sociali - Libri

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, se istituito a norma dell'art. 30 del CTS e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (art. 31 CTS).

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

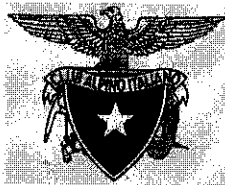
Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Ai sensi dell'art. 26, in applicazione degli art. 30 e 31 CTS, l'Assemblea dei soci con voto espresso, nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti su proposta del Consiglio Direttivo.

Nessun socio può trovarsi designato o eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali.

La Sezione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associati indicati al comma 1.

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della Sezione;
- c) nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- d) elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, nel numero assegnato, scelti tra i soci ordinari e familiari della Sezione;
- e) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea nazionale dei Delegati;
- f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in ordine alle domande di ammissione rigettate dal Consiglio Direttivo appellate dal proponente;
- i) ratifica le dimissioni dei soci;
- j) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali sugli immobili;
- k) delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio (art. 32);
- l) delibera le modificazioni da apportare allo Statuto;
- m) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- n) approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera su ogni altra questione attribuita dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell'ordine del giorno, che le sia



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e l'eventuale nomina delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR oppure del CRC o dell'ODC della Sezione o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso che contiene il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare; l'avviso deve essere esposto nella sede sociale almeno venti giorni e inviato a mezzo posta o in forma elettronica almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci e hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. I minori d'età possono assistere all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. Ogni socio non minore d'età può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato può rappresentare sino a un massimo di tre soci qualora la sezione abbia un numero di soci inferiore a cinquecento e cinque soci qualora la sezione abbia un numero di soci maggiore o uguale a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

A ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, nel caso siano previste votazioni, tre Scrutatori.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con le modalità previste dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile e il patrimonio è devoluto al CAI Gruppo Regionale della Toscana ai sensi del successivo art. 32.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e i provvedimenti di radiazione sono resi pubblici mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 - Consiglio Direttivo - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organismo di gestione della Sezione e si compone di sette consiglieri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno queste specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei soci;



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Alto Jole

- b) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- c) approva, controlla e coordina le attività sociali;
- d) nomina la commissione verifica poteri ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci;
- e) redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- f) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- g) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea ed è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione della gestione ordinaria e straordinaria, a eccezione da quanto disposto dall'art. 18, e dei relativi risultati;
- h) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- i) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- j) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- k) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci;
- l) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà della condizione risolutiva riguardante l'ammissione a socio;
- m) delibera in caso di legati e sull'accettazione di donazioni di non modico valore. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- n) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- o) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- p) disciplina, ove occorra, con propri atti regolamentari le attività della Sezione;
- q) instaura e gestisce rapporti con la Pubblica Amministrazione per realizzare gli scopi statutari;



Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso essi non hanno diritto di voto.

Gli consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Consiglio Direttivo - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutive e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. In ogni caso la carica di Presidente è limitata a due mandati consecutivi; il Presidente può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni.

I consiglieri che subentrano assumono l'anzianità dei sostituiti e il loro mandato scade alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo; nel caso in cui il consigliere subentrato sia al suo primo mandato, può essere rieletto per un ulteriore mandato.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Consiglio Direttivo - Partecipazione

Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario e con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni del consiglio i delegati della Sezione all'Assemblea dei Delegati del CAI, i soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex Presidenti della Sezione e anche persone estranee.

Art. 22 - Modalità di convocazione - Conflitto interessi - Verbali

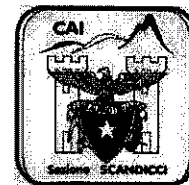
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Alto del.

contenente un analitico ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI; in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza del Consiglieri.

Non può partecipare alla discussione e alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia interesse, anche provvisorio, proprio, del convivente o dei propri familiari e parenti fino al secondo grado, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente, nel rispetto della normativa vigente per la tutela di eventuali situazioni soggettive.



Art. 23 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) adotta in via di urgenza le decisioni che fossero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Il Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione o al CAI non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compete ogni sua attribuzione.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento con autorizzazione del Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti - Organo di Controllo

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidata a un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione o al CAI non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere almeno ogni tre mesi le sedute del collegio stesso; i membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo sezionale senza diritto di voto e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- a) l'esame del bilancio di esercizio e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione e dei gruppi di attività sezionali;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS, l'Assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo (ODC), monocratico, che, in ottemperanza all'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



CLUB ALPINO ITALIANO STATUTO SEZIONE di SCANDICCI



Albo

e sul suo concreto funzionamento. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. L'ODC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'ODC si applica l'art. 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, codice civile.

L'ODC dura in carica due anni e può essere rinominato.

L'ODC esegue una verifica almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dell'ODC:

- a) esaminare il bilancio di esercizio e il conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- b) controllare gli atti compiuti nell'esercizio delle finalità statutarie e gli atti contabili della Sezione e dei gruppi di attività sezionali;
- c) convocare l'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Dalla data dell'atto assembleare di nomina dell'ODC decadono automaticamente i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.

La disciplina del comma che precede si applica al Revisore Legale dei Conti, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 31 CTS.

Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per eleggere il nuovo Collegio o nominare il nuovo ODC.





CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Premesso che alle cariche sociali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- b) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- c) non sia pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare;
- d) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, in ogni caso.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

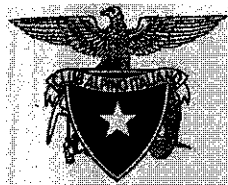
Non si applica la disposizione che precede quando l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti sono nominati in applicazione degli art. 30 e 31 CTS.

TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

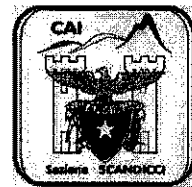
Art. 28 - Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni quali organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; le funzioni e i poteri sono regolamentati dal Consiglio Direttivo in linea con gli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire Gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.



CLUB ALPINO ITALIANO STATUTO SEZIONE di SCANDICCI



lato 12

I Gruppi non hanno autonomia patrimoniale. I Gruppi inviano annualmente al Consiglio Direttivo la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

E' vietata la costituzione e la presenza di non soci all'interno dei Gruppi.

Art. 29 - Scuole

Al fine di provvedere all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata libera e sportiva, di alpinismo giovanile, di speleologia, escursionistiche, cicloescursionistiche e di ogni altra attività prevista dal CAI possono essere costituite in seno alla Sezione Scuole a carattere permanente. Le Scuole possono essere intersezionali nel rispetto del Regolamento del CAI. Non può essere costituita più di una Scuola per ciascuna delle attività di cui al comma precedente. Ciascuna Scuola adotta un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione, oltre che del Consiglio Direttivo della Sezione, dell'OTCO competente.

L'attività delle Scuole si svolge secondo criteri e modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti, dal presente Statuto, nonché da tutte le disposizioni emanate dalla Sezione.

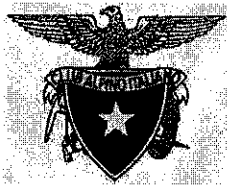
Il Direttore della Scuola è designato secondo gli ordinamenti specifici del singolo settore. La sua nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'OTTO competente e del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti dei rispettivi Organi Tecnici e del Consiglio Direttivo della Sezione del buon funzionamento e della corretta conduzione dei corsi.

Le Scuole non hanno autonomia patrimoniale. Il Direttore della Scuola invia annualmente al Consiglio Direttivo della Sezione la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

TITOLO VI - PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari. Il patrimonio



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative, dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte, dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati, dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa o altro tipo di deposito garantito.

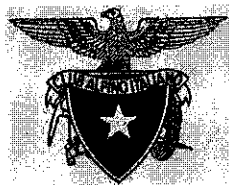
TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione; dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

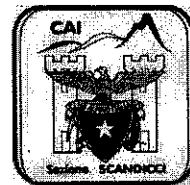
Il bilancio approvato è affisso all'albo sezionale per quindici giorni e pubblicato sul sito Internet della Sezione.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Scandicci

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.32 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea dei soci, previo parere positivo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI, al Gruppo Regionale di appartenenza purché costituito in APS-ETS e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo. Ove il Gruppo Regionale non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in APS-ETS, appartenenti allo stesso Gruppo Regionale.

Art. 33 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata in due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci della Sezione o fra i soci e gli organi della stessa possono essere precedute da un tentativo di conciliazione. Qualora i contendenti accettino di tentare la conciliazione, il Consiglio Direttivo affida l'incarico a un arbitro estraneo al Consiglio stesso che abbia un'anzianità di iscrizione al CAI di almeno sette anni.

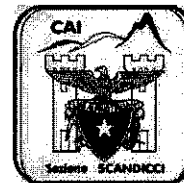
Qualora parte sia la Sezione, la nomina dell'arbitro è devoluta al CRC o all'ODC. Le riunioni sono informali, improntate a criteri di riservatezza, semplicità e speditezza. Degli esiti del tentativo è redatto verbale.



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO

SEZIONE di SCANDICCI



Aldo Lee

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto del CAI, D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (CTS) e successive modifiche, nonché - per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili - le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei tre quinti dei soci presenti.

Il suesteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Scandicci del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 04/04/2022.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

Aldo Lee

Il Presidente della Sezione

Aldo Lee



[illegible]